CAMERA DEI DEPUTATI N. 2648-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: Maria Eletta MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 aprile 1988 (Stampato n. 598)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(GAVA)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(MANNINO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(RUGGIERO)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 aprile 1988

—

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'URSS sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno 1984

Presentata alla Presidenza il 14 giugno 1988

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In relazione al costante aumento dell'interscambio commerciale tra l'Italia e l'Unione Sovietica sono andati notevolmente crescendo in questi ultimi anni anche i trasporti di viaggiatori e di merci su strada tra i due Paesi.

L'Accordo in esame tra il Governo italiano ed il Governo dell'URSS, si inquadra nel costante aumento dell'interscambio commerciale e dei trasporti su strada fra i due Paesi e corrisponde alla volontà delle Parti di incrementare la loro cooperazione.

Dal regime precedente, che prevedeva il rilascio di nulla osta alla temporanea importazione dei veicoli fino ad un massimo di 360 viaggi l'anno, si passa ad un sistema di autorizzazione di ogni singolo viaggio per un numero complessivo che sarà fissato annualmente in considerazione dell'interesse reciproco.

L'Accordo disciplina detto sistema nonché i casi di trasporti eccezionali e di merci pericolose e regolamenta altresì questioni importanti quali la sicurezza, le procedure e le garanzie nell'osservanza delle norme di circolazione e tributarie, i trasferimenti valutari, il trattamento ed i controlli doganali, sanitari e di frontiera. Esso prevede anche contatti fra gli uffici competenti delle due Parti e periodici incontri per l'esame dei problemi connessi alla sua attuazione.

La Commissione affari esteri e comunitari si è espressa in favore della ratifica dell'Accordo e chiede all'Assemblea di approvare il disegno di legge.

MARIA ELETTA MARTINI, *Relatore.*

V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno 1984.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23 dell'accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*